

Ricorso n. 60 del 24 maggio 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 Maggio 2005 - 24 Maggio 2005 , n. 60

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) (GU n. 23 del 8-6-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato nei confronti della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 « Nuovo Statuto della Regione Umbria», pubblicata sul bollettino ufficiale della regione il 18 aprile 2005, in relazione agli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 136, 1, 3, 48 della Costituzione.

La delibera statutaria della Regione Umbria, approvata dal consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 agosto 2004 (S.O.

n. 1).

A pag. 19 dello stesso bollettino veniva pubblicato l'avvertimento che entro tre mesi dalla pubblicazione sarebbe stato possibile chiedere di procedere a referendum popolare ai sensi dell'art. 123, comma terzo, Cost. e della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 (recante disciplina di referendum sulle leggi di approvazione o di modificazione dello statuto regionale).

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma cinque dell'art. 2 della stessa l.r. 16/2004 - che impone la pubblicazione, in allegato all'anzidetto avvertimento, del fac-simile del modulo da utilizzare, a pena di nullita', per la richiesta di referendum e per la raccolta di firme - a pag. 20 del ripetuto Bollettino veniva pubblicato il fac-simile del modulo della richiesta referendaria, che, conformemente alla prescrizione di cui al comma due dell'art. 5 della l.r. n.16/2004, indicava con la seguente formula il quesito da sottoporre a referendum: «Approvate il testo della legge regionale concernente: "Nuovo Statuto della Regione Umbria", approvata dal consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno 29 luglio 2004 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II- n. 33 dell'11 agosto 2004»? Con ricorso notificato il 9 settembre 2004, depositato il 15 settembre successivo, il Governo della Repubblica promuoveva dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale in ordine ad alcune norme della delibera statutaria.

Della presentazione di tale ricorso (pubblicato sul B.u.r.

27 ottobre 2004) la presidenza della giunta regionale dava avviso sul bollettino ufficiale del 1° dicembre 2004, precisando testualmente che «Dal 15 settembre sono pertanto sospesi i termini per la promozione referendaria previsti dalla l.r. 28 luglio 2004 n. 16 che riprenderanno a decorrere, nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso, dalla data di pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale .

Con sentenza n. 378 depositata il 6 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale, respinte alcune censure e dichiarate altre censure inammissibili, dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, commi 1 e 2 dell'anzidetta delibera statutaria nonche', in via consequenziale, del comma 3 dello stesso articolo.

In data 15 dicembre 2004 la sentenza veniva pubblicata sul bollettino ufficiale della regione unitamente ad un «avviso» con il quale si comunicava che l'art. 66 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e testualmente si precisava che il presente avviso costituisce pubblicita' notizia ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 123, comma terzo della Costituzione e della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16». In data 29 dicembre 2004 sul bollettino ufficiale veniva pubblicata la «risoluzione» 10 dicembre 2004 del consiglio regionale, con la quale il consiglio, ritenuto che il testo dello statuto privato dalle disposizioni di cui all'art. 66, dichiarate illegittime, fosse completo e non si potesse prevedere sul punto niente di diverso, prendeva atto «di quanto affermato» dalla Corte ed invitava il presidente della giunta «a promulgare lo Statuto nei tempi piu' rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento di questo, ove richiesto».

Infine sul bollettino ufficiale del 18 aprile 2005 veniva pubblicata la legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 «Nuovo Statuto della Regione Umbria» con la seguente formula «Il consiglio regionale ha approvato ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione; il Governo ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale conclusosi con sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; la presidente della giunta regionale promulga...».

Il testo della legge pubblicato riproduce integralmente quello delle precedenti delibere statutarie 2 aprile-29 luglio 2004, ivi compreso l'art. 66 in calce al quale e' tuttavia riportata la seguente nota: «La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - I Serie speciale - n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66 commi 1, 2 e 3».

La legge 16 aprile 2005 n. 21, giusta delibera del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, viene denunciata per illegittimita' costituzionale per le ragioni che seguono.

1. - La questione che si sottopone all'esame della Corte attiene ai rapporti tra la proposizione della questione di legittimita' costituzionale dello statuto regionale da parte del Governo e la promozione del referendum popolare sullo statuto, i cui termini, rispettivamente di trenta giorni e di tre mesi secondo le previsioni dei commi 2 e 3

dell'art. 123 Cost., decorrono entrambi dalla pubblicazione notiziale dello statuto medesimo deliberato in seconda lettura dal consiglio regionale.

In particolare, nel quadro costituzionale delineato dall'art. 123 Cost., si pone il problema di quali siano gli effetti sul termine e sul procedimento referendario della sentenza della Corte costituzionale che accolga (in tutto o in parte) il ricorso governativo.

Al riguardo appare obbligata la risposta che qualunque dichiarazione di illegittimità della delibera statutaria, anche se limitata ad alcune disposizioni, determina comunque (in dipendenza dell'annullamento parziale) una modifica di questa, con la conseguente necessità di un nuovo esame del consiglio regionale per definire compiutamente, attraverso due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello statuto che si intende definitivamente varare: il testo risultante dall'intervento della Corte costituzionale ovvero un testo eventualmente «assestato» dal consiglio dopo la pronuncia della Corte.

Salva dunque, in quest'ultima ipotesi, l'eventualità di un nuovo ricorso governativo, deve in ogni caso formare oggetto di una doppia lettura conforme del Consiglio regionale l'esatto testo dello statuto da sottoporre a referendum, con conseguente termine ex novo di tre mesi per la proposizione di questo a decorrere dalla pubblicazione notiziale di tale esatto testo.

Non è di contro possibile ritenere, come sembra pretendere la Regione Umbria, che siano configurabili casi di non obbligatorietà di una nuova doppia deliberazione del consiglio regionale e che comunque non occorra una nuova pubblicazione del testo statutario modificato.

Cio' per un duplice ordine di ragioni.

Le varie disposizioni statutarie formano un unico ed inscindibile contesto - part